

Regolamento
di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio
del 19 settembre 2012 (stato 1° gennaio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 3 capoverso 2 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010;
visti gli articoli 6 e 11 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011,

decreta:

Spese processuali, pene pecuniarie e multe

Art. 1 ¹Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

²Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti:

- a) Preture;
- b) Pretura penale;
- c) Tribunale di appello;
- d) Ministero pubblico;
- e) Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi;
- f) Magistratura dei minorenni;
- g) Tribunale dei minorenni;
- h) Tribunale di espropriazione.

Assistenza giudiziaria

Art. 2 ¹L'ufficio è competente a incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati a titolo di assistenza giudiziaria e a decidere la rifusione degli importi assunti dallo Stato.

²Il giudice comunica tempestivamente all'ufficio le decisioni di concessione dell'assistenza giudiziaria.

³Il servizio informa il giudice nel caso di manifesto ritardo nei pagamenti o in caso di ripetuto mancato pagamento.

Tasse amministrative

Art. 2a¹ L'Ufficio applica le seguenti tasse amministrative:

1.	spese di emissione e invio di un estratto conto dettagliato:	fino a fr. 30.–
2.	spese di notifica sollecito / diffida:	fino a fr. 25.–
3.	interessi moratori:	pari al 5% dell'importo dovuto, a decorrere dalla data della diffida

Entrata in vigore

Art. 3 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente.²

Pubblicato nel BU **2012**, 443.

¹ Art. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 411.

² Entrata in vigore: 21 settembre 2012 - BU 2012, 443.